



## ISTITUTO COMPrensIVO MURO LECCESE

*Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado*

tel. 0836/341064 – fax 0836/444614 – Via Martiri d'Otranto, – 73036 MURO LECCESE (LE)

e-mail: [leic81300l@istruzione.it](mailto:leic81300l@istruzione.it) – [leic81300l@pec.istruzione.it](mailto:leic81300l@pec.istruzione.it) – [www.comprensivomuro.edu.it](http://www.comprensivomuro.edu.it)

Codice Meccanografico: LEIC81300L - Codice Fiscale: 92012610751 - Codice Univoco Ufficio: UF1W44

**Prot. n. (vedi segnatura)**

Muro Leccese, 30/11/2021

Circolare n. 80

Ai Docenti  
Alla DSGA  
Al Personale ATA  
Alla RSU  
Al RLS  
Al RSPP  
Al Medico competente  
Al Sito Web dell'Istituto

**Oggetto: Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172**

Il Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26-11-2021, stabilisce, fra l'altro, che, a far data dal 15 dicembre 2021

- “*l'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e (...) la somministrazione della successiva dose di richiamo*” (art.1, c.1, lett. a);
- l'obbligo vaccinale si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e “*la vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati*” (art.2, c.1);
- la certificazione verde COVID-19 ha una validità di nove mesi (art.3, c.1).

Nello specifico l'art. 4-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, introdotto dall'art. 2 del Decreto-Legge 26 novembre 2021, n. 172, prevede che i dirigenti scolastici, che assicurano il rispetto di tale obbligo:

«- (...) verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

- nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, (...) invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa (...), ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale (...).

- in caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, (...) invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

*- in caso di mancata presentazione della documentazione (...) accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.*

*- provvedono alla sostituzione del personale docente sospeso mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività lavorativa».*

Il Decreto- Legge in oggetto è disponibile al seguente link:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>